IL RIMBORSO DELL' I.G.E. INCORPORATA NELLE SCORTE: UN DIRITTO «DIFFICILE» DA ESSICITARE

FRANCO PONTANI

L'art. 16 della Legge 9-10-1971 n. 825 modificato dall'art. 3 della Legge 6-12-1971 n. 1086 ed in via di modificazione ulteriore per effetto dello slittamento dell'introduzione dell'I.V.A. al 1-1-73 prevede un regime particolare di agevolazione per gli operatori economici che al 31-12-1972 (in conseguenza del nuovo slittamento) abbiano in magazzino giacenza di materie prima, semilavorati, componenti, prodotti finiti in genere.

Al fine di evitare che i citati operatori vedendo o trasformando e rivendendo la materia esistente nei loro magazzini nel periodo successivo all'introduzione dell'I.V.A. si troino in condizioni svantaggiate rispetto a coloro che venderanno nello stesso periodo gli stessi beni acquistandoli dal 1-1-1973 in poi e pertanto in regime I.V.A. e quindi con minori costi, la legge istitutiva dell'I.V.A. prevede un rimborso di IGE condizionato a ad una certa giacenza di inventario o agli acquisti di un certo numero di mesi: sia nell'uno caso che nell'altro si devono seguire determinate regole ovvero svolgere certi calcoli e produrre certi documenti e fare certe dichiarazioni.

Esaminiamo analiticamente i vantaggi e gli inconvenienti connessi con l'esercizio di questo diritto.

Abbiamo detto che esiste una possibilità di scelta. La prima scelta consiste nell'agguantare il rimborso IGE da richiedere ad una giacenza di materie in senso lato, esistenti alla data del 31-12-1972 nel magazzino di ogni operatore economico.

E' da rilevare che il rimborso IGE non compete a tutte dette merci bensì solo alle merci che risultino acquisite negli ultimi dieci mesi ad esistenti o nella loro forma originaria o trasformate o comunque incorporate in semilavorati o in prodotti finiti.

E' vero che lo slittamento dell'introduzione dell'I.V.A. al 1-1-1973 evita per tutte le aziende che «chiudono i conti» al 31-12-1972 di dover fare un inventario ad hoc per richiedere il citato rimborso, ma se questo può considerarsi un «risparmio» rispetto alla formulazione precedente pur tuttavia gli imponenti per un lungo strato della popolazione imprenditoriale non sono trascurabili. Infatti per poter richiedere il rimborso è necessario:

a) identificare i beni esistenti acquistati negli ultimi dieci mesi;

b) redigere l'inventario sull'apposito «libro degli inventari» da tenersi a norma dell'art. 2214 del C.C., inventario da ridiminarsi entro due mesi (leggi 31-3-73);

c) risalire alle fatture originarie, avendo cura di scegliere quelli di data più recente;

d) elencare delle fatture indicando il loro numero di protocollo (detto protocollo o nu-
nerazione progressiva è obbligatorio in conformità all'art. 26 della legge sull'IGE; la denominazione o ragione sociale del fornitore, la quantità originaria dell'acquisto, l'importo della fattura e l'IGE relativa;

e) presentare una dichiarazione con allegato l'elenco di cui al punto d) (per detta dichiarazione l'operatore economico ha a sua disposizione tutto il 1973 essendo stato stabilito come data di decadenza del diritto di rimborso il 31-12-73).

Se apparentemente l'esercizio del diritto di rimborso ancorato all'esistenza fisica può sembrare già gravoso così come esposto sino ad ora si deve pensare ancora che esistono delle difficoltà di natura eminentemente pratica: infatti nel caso dei semilavorati e prodotti finiti dell'azienda industriale, per l'esercizio del rimborso, è necessario scomporre ogni semilavorato o prodotto finito nelle sue singole parti risalendo o alla data di acquisto e quindi alla documentazione originaria di ogni singolo pezzo o alla data di acquisto della materia prima che è stata incorporata nelle singole parti dei semilavorati o dei prodotti finiti avendo cura di separare dalle altre quelle parti o quelle materie che risultino acquisite nei dieci mesi concessi per il rimborso, quindi nel caso di scelta del rimborso IGE ancorato alla esistenza fisica si ha come risultato un lungo lavoro di ricerca e di identificazione di documentazione e pertanto elevati costi in termini di ore lavorative per le persone addette allo svolgimento di detta ricerca, prescindendo dal caso in cui vuoie per data di chiusura diversa dal 31-12-1972 vuoie per mancanza di un inventario contabile l'azienda sia costretta a fare il conteggio fisico.

La seconda scelta prevede un rimborso percentuale dell'IGE pagata sugli acquisti di dieci mesi (rimborso forfettario). Si deve rifare che:

1 - il rimborso IGE è ancorato a percentuali oscillanti dal 5 al 25%:

2 - con lo slittamento dell'introduzione dell'IVA al 1-1-1973 anche per questa forma di rimborso è previsto (salvo modifiche in sede di approvazione) un sistema opzionale: pure che due siano gli archi temporali proposti per la scelta in regime forfettario e precisamente o i 10 mesi degli acquisti chiusi al 30-6-1972 o i dieci mesi degli acquisti chiusi al 31-12-1972;

3 - va predisposto l'elenco di tutte le fatture di acquisto del periodo scelto recante gli stessi dati previsti per l'allegato da prodursi in caso di scelta del rimborso IGE ancorato alle scorte;

Riepilogando l'operatore che dovesse scegliere si troverebbe davvero in imbarazzo per diversi motivi di ordine economico e di ordine operativo. Di ordine economico da un lato in quanto scegliere il 100% dell'IGE incorporata nelle scorte od una certa percentuale dell'IGE su tutti gli acquisti di una serie di 10 mesi o di un'altra serie di 10 mesi può rappresentare in termini di valore una notevole differenza e quindi si troverebbe costretto a dover predisporre tutti e tre i sistemi di calcolo per poter scegliere il risultato a lui conveniente; da un punto di vista operativo dall'altro, in quanto detto calcolo e la ricerca della documentazione comportano tempo, comportano costi e più numerose sono le scelte più alti sono i costi.

Ma esiste un altro aspetto forse non chiarito dagli articoli che prevedono il rimborso IGE come un'agevolazione all'operatore economico e cioè che il fatto di aver maturato questo diritto significa renderlo tassabile ai fini delle imposte dirette in una percentuale che potrebbe oscillare dal 25-30% al 57% a seconda della forma giuridica (individuale o societaria) in cui viene esercitato l'industria o il commercio o in genere l'attività imprenditoriale; inoltre gli allegati e la documentazione da produrre potrebbero rivelare errori di numerazione dei documenti stessi (ogni numerazione errata è punibile per L. da 25 a 100 riducibili 1/5 per oblazione ai sensi della legge dell'IGE) o irregolarità di applicazione delle aliquote IGE stesse, il che farebbe maturare il diritto dello Stato di richiedere la differenza tra le imposte effettivamente versate e le imposte da versare unitamente alle more per ritardata regolarizzazione dei documenti stessi. Nell'ambito di questo sistema "agevolativo", una volta chiesto il rimborso, questo potrà essere operativo dividendo l'im-
porto per 12 e detraendolo in 12 mesi, uno al mese o 1° per trimestre, dall'IVA da versare in regime normale o semplificato, rispettivamente, a decorrere dalla data di accettazione da parte degli uffici finanziari della richiesta del rimborso stesso, richiesta che ripetiamo può avvenire al massimo anche nel dicembre 1978.

Un elemento limitativo interviene nel rimborso e precisamente che il dodicesimo citato può essere detrauto solo se supera il valore del 50% dell'IVA da versare rinvian- do pertanto l'eventuale frazione escedente di mese in mese o di trimestre in trimestre sino alla fine del 1° anno di gestione IVA creando la possibilità di un saldo non congiuntato.

Ed in questo caso si prevede, o un riballamento all'anno successivo del credito d'imposta (v. art. 38, 2 C. schema di Decreto Delegato) o una richiesta di rimborso per la quale i tempi di attuazione disciplinati dall'art. 36 dello schema di Decreto Delegato sono in verità assai lunghi.

Un'altra considerazione si può aggiungere a margine delle precedenti: nel caso specifico in cui l'operatore economico volesse optare per il rimborso IGE con il sistema inventariale, essendo la valutazione delle scorte in questione ancorata alle ultime fatture, si troverebbe nella condizione di avere una valutazione di inventario in sede di dichiarazione l'anonim non prudenziale, nel senso fiscale della parola, in quanto essendo l'attuale congiuntura economica in fase di prezzi e quindi di costi crescenti si avrebbe una valutazione più alta di inventario e per di più maggiori profitti con conseguenti maggiori imposte dirette. Si ri- tiene inutile in questa sede sottolineare il fatto che dovendo ai sensi dell'art. 110 dello schema di Decreto Delegato presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di rimborso IGE presentata agli Uffici IVA copia conforme della stessa agli Uffici Imposte Dirette pena decadenza dell'esercizio del diritto, non sarebbe accettabile da parte degli uffici ottenere una dichiarazione l'anonim recante un sistema di valutazione di inventario diverso da quella presentata per il rimborso IGE specie nel caso in cui tutto l'inventario goda di questo diritto.

Se vogliamo riepilogare non pare a ragione veduta che si tratti di un sistema molto agevolativo in quanto l'aver maturato il diritto di rimborso crea tre immediate conseguenze:

1 - un ricavo fiscabile ai fini delle imposte dirette (l'IGE rimborsabile);

2 - un costo in termini gestionali per la determinazione dell'ammontare del diritto maturato;

3 - il rischio di accertamento di violazioni in tema di IGE e sue naturali conseguenze;

I vantaggi sarebbero l'ottenere il rimborso anche con decorrenza Gennaio 1974 con eventuale code da rinviarsi nel '75 o nel '76 o 77 riscuotibili in moneta con un potere di acquisto probabilmente inferiore a quello attuale.

Il discorso si potrebbe anche chiudere così, ma per concludere desideriamo fare due ulteriori considerazioni al fine dei «rischi» connessi con l'esercizio del diritto di rimborso. La prima è che se le richieste di rimborso non fossero adeguatamente documentate o se anche lo fossero, potrebbero essere controllate anche a «test» da parte dei funzionari degli uffici competenti per attestarne la loro veridicità con il rischio e le conseguenze anche in termini di rallentamento operativo all'interno dell'azienda che si possono ben immaginare. La seconda considerazione è che se per caso l'operatore economico decide a ragione veduta di non chiedere il rimborso si potrebbe creare il presupposto di una «visita» ai fini di accertare i reali motivi del mancato esercizio di un diritto.

L'errebbe veramente il fatto di chiedersi se queste agevolazioni previste per le scorte per il periodo transitorio di passaggio dell'IGE all'IVA siano delle agevolazioni o pure no, d'altra parte, essendo il problema del rimborso ancora non solo alle scorte ma anche ai beni di investimento, il giudizio di opportunità o meno dell'esercizio del rimborso diventa strettamente connesso alla situazione economica operativa e fiscale di ogni singola azienda e non risolubile a livello teorico.

Parma Economica - maggio 1972 — 5